



TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile- ufficio esecuzioni immobiliari

Procedimento n. 44 /2023 R.G.es

Il G.E.,

esaminati gli atti della procedura esecutiva sopra emarginata ;
preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente;
rilevato che nella presente procedura non si registrano altri interventi con titolo esecutivo;
ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;
ritenute non necessarie, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'adesione e l'audizione del debitore (stante la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva), al quale si dovrà comunque darsi avviso della sospensione;
visto l'art. 624-*bis* c.p.c.,

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino **al 26/04/2027**;

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, almeno 10 giorni prima della scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c.;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

Si comunichi anche al debitore esecutato.

Gela, 26/04/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Patrizia Castellano